Rassegna Stampa

di Venerdì 18 marzo 2022

Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica	**Edilizia e Appalti Pubblici**			
1	Il Sole 24 Ore	18/03/2022	*Il commissario Legnini: la ricostruzione prosegue (M.Romano)*	3
39	Il Sole 24 Ore	18/03/2022	*Prezzari Mite, i tetti includono tutti i materiali collegati all'intervento (G.Latour/L.Rollino)*	5
28	Italia Oggi	18/03/2022	*Dal 15 aprile le asseverazioni con nuovi costi massimi (F.Poggiani)*	6
Rubrica	**Fisco**			
1	Il Sole 24 Ore	18/03/2022	*Bonus edilizi e cessione crediti, il vademecum delle Entrate (G.Latour)*	7
28	Italia Oggi	18/03/2022	*Cessioni, libera solo la prima (F.Poggiani)*	8
Rubrica	**Fondi pubblici**			
29	Italia Oggi	18/03/2022	*Sostegni 3 con fiducia (M.Betti)*	10
1+31	Italia Oggi	18/03/2022	*Un miliardo di finanziamenti per le imprese impegnate nella produzione di energia verde (B.Pagamici)*	11

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 18-03-2022
Pagina 1
Foglio 1 / 2

SISMA NELLE MARCHE

Il commissario Legnini: la ricostruzione prosegue

Entro fine mese sarà rivisto al rialzo il prezziario per gli interventi edilizi nell'area del sisma che nel 2016 ha colpito le Marche. Giovanni Legnini, il commissario straordinario, ha ottenuto nuovi fondi dal governo.

—*a pagina 23*

Sisma nelle Marche, nuova lista prezzi Legnini: «La ricostruzione prosegue»

Edilizia

Parla il commissario del governo per il post sisma nuovi fondi anche dal Pnrr

«Per contrastare gli aumenti più flessibilità sui tempi di conclusione dei lavori»

Michele Romano

Entro fine mese sarà rivisto al rialzo il prezziario per gli interventi edilizi nell'area del cratere del sisma 2016: le risorse ci sono visto che, quasi esauriti i 4 miliardi iniziali, il commissario straordinario ha ottenuto dal governo altri 6 miliardi per la ricostruzione privata, che si aggiungono ai quasi 4 per le opere pubbliche e ai nuovi fondi per lo sviluppo del Pnrr per le Aree Sisma. L'aggiornamento dei prezzi fa parte di un piano più ampio che Giovanni Legnini ha discusso con le associazioni dei costruttori, con le quali si è avviato «un confronto positivo che parte dal riconoscimento e dalla condivisione dei problemi», anche per scongiurare il blocco dei cantieri lanciato da Ance Marche, che rischia di rallentare la ricostruzione proprio ora che ha acquistato un passo deciso. La bozza del nuovo prezzario unico, che tiene conto della revisione dei prezzari regionali, è in mano alle associazioni di categoria per le loro osservazioni; gli uffici del commissario stanno lavorando anche a un nuovo adeguamento dei costi parametrici: «Interverremo dunque sui due elementi che determinano l'importo del contributo per i progetti futuri – spiega Legnini - e stiamo approfondendo anche le possibili legittime misure per quelli che avevano ottenuto il contributo sulla base dei vecchi prezzi o che comunque non hanno ancora avviato i lavori». L'obiettivo è mettere in campo un pacchetto di misure capaci di coprire lo spettro più ampio possibile di imprese, con meccanismi di adeguamento più dinamici e rapidi rispetto agli attuali. E di fronte alla possibilità che l'aumento abnorme dei costi e alle difficoltà di reperire le materie prime porti a ritardi nelle consegne e difficoltà nel sottoscrivere nuovi contratti, il commissario risponde: «Almeno per un certo periodo, ci sarà più flessibilità sui tempi di conclusione dei lavori».

Non fermiamo la ricostruzione

Insomma, Legnini non nasconde i problemi del settore, ma nemmeno vuole che il più grande cantiere d'Europa si trasformi nel più grande contenitore dei problemi che affliggono il settore delle costruzioni. «Non possiamo permetterci di arrestare la ricostruzione proprio ora – avverte -. Nonostante la pandemia, abbiamo 6.700 cantieri aperti o autorizzati nel cratere 2016 per un valore di 2 miliardi, dove sono cinque anni e mezzo che i cittadini aspettano di tornare nelle loro case».

Impresa gigantesca

Un'impresa gigantesca, con danni stimati per 27 miliardi, 19 dei quali alla sola edilizia privata, con ancora decine di migliaia da ricostruire, per la quale «ci sono tutte le risorse finanziarie che servono per andare avanti e semplificazioni molto incisive nelle norme che regolano gli aspetti urbanistici, nelle procedure che governano la concessione dei contributi, nei meccanismi fiscali, compresa la possibilità di avere un Superbonus 110% specifico per il cratere, in misura piena e stabile fino al 2025». Su quest'ultimo capitolo, però, sono impegnati solo imprese e tecnici qualificati: «Purtroppo sono pochi, ma finora nei cantieri della ricostruzione non si è perduto un solo euro e non ci sono stati incidenti».

Alle imprese 770 milioni

Con le ordinanze varate dal 2020, il processo di ricostruzione prova a recuperare il tempo perduto: nel 2021 e sulla base dello stato di avanzamento dei lavori nei cantieri sono stati liquidati alle imprese 770 milioni di euro, tanti quanti nei 4 anni precedenti e nei primi due mesi del 2022 sono stati saldati altri 200 milioni. «Sta funzionando meglio anche la ricostruzione pubblica», sottolinea il commissario: nel 2021 la spesa è raddoppiata, arrivando a 560 milioni di euro, con 250 cantieri aperti e altre centinaia che dovranno essere avviati. «Numeri che vanno sommati al rispetto che dobbiamo a decine di migliaia di cittadini che stanno ancora soffrendo – conclude Legnini – e chi ci devono spingere ad affrontare con decisione il nuovo e imprevedibile ostacolo dell'esplosione dei prezzi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

GIOVANNI LEGNINI
Commissario del Governo per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma

I cantieri della ricostruzione post sisma

Dati in euro

	DOMANDE PRESENTATE	CONTRIBUTI RICHIESTI	DOMANDE APPROVATE	CONTRIBUTI CONCESSI	IMPORTI LIQUIDATI SAL	CANTINIERI ULTIMATI
2020	19.658	5.590.026.281	6.946	1.625.787.385	741.816.996	3.694
2021	21.859	6.579.183.494	12.155	3.634.903.870	1.448.419.006	5.943
Feb 2022	22.153	7.133.686.952	13.234	3.932.159.420	1.627.081.228	6.468

Il Sole 24 ORE

Ocse: la guerra costa all'Ue l'1,5% di Pil
Dal ncon al grano, Italia più esposta

Draghi: «Non siamo in recessione, nessuno scostamento di bilancio»

Covid, a fine mese emergenza finita

SODDISFATTI O RIMBORSATI

Sisma nelle Marche, nuova lista prezzi Legnini: «La ricostruzione prosegue»

Sardegna, gli autisti dei Tir bloccano i porti

Istat, prezzi delle case su del 4% in un anno

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 18-03-2022
Pagina 39
Foglio 1

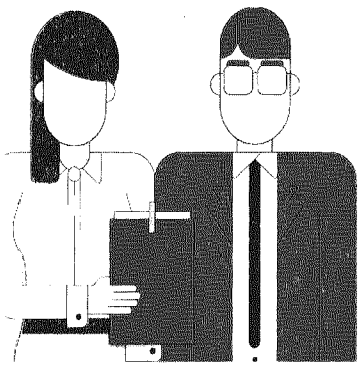

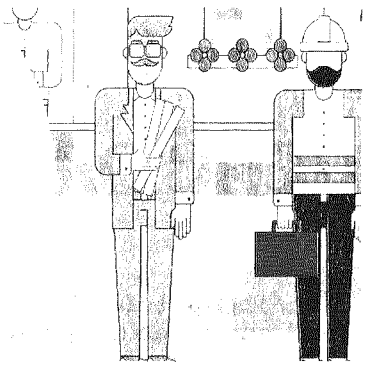

Prezzari Mite, i tetti includono tutti i materiali collegati all'intervento

Riqualificazione

Giuseppe Latour
Luca Rollino

Massimali comprensivi di tutti i materiali collegati all'intervento. Esclusa l'Iva, le prestazioni professionali, le opere relative all'installazione e alla manodopera per la messa in opera dei beni.

Il Dm 14 febbraio del 2022 del ministero della Transizione ecologica (in vigore dal prossimo 15 aprile) fissa i valori massimi previsti per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, agevolati attraverso il ricorso a super ecobonus, ecobonus ordinario e bonus facciate. I valori riportati nell'allegato A del Dm, che va a sostituire il vecchio allegato I del Dm 6 agosto 2020, non sono più onnicomprensivi, come inizialmente ipotizzato, ma includono costi per unità di intervento che tengono conto solo di alcune voci di spesa. Si tratta ora di capire cosa sia compreso.

A questo proposito, il Mite ha in preparazione una serie di chiarimenti, delle Faq che dovranno dare indicazioni al mercato su cosa includere nelle tabelle. E, dalle prime indiscrezioni, emerge un principio: i costi saranno comprensivi di tutti i materiali collegati alle voci del decreto. Quindi, in caso di installazione di una caldaia, sarà compreso tutto ciò che serve per completare il lavoro, come la canna fumaria e gli impianti collegati.

In attesa di queste indicazioni, comunque, ci sono diversi dubbi che nascono dalla lettura delle tabelle. Sicuramente, i valori riportati sono parametrati al tipo di intervento: metri quadri di superficie per gli interventi sull'involucro e potenza degli impianti installati per la riqualificazione dei sistemi impiantistici. I primi dubbi nascono su come considerare le quantità da utilizzare.

Le superfici di involucro opaco da coibentare sono spesso valutate "vuoto per pieno" sui computi metrici estimativi, poiché i prezzari usati per la computazione analitica prevedono questa metodologia di calcolo. Questa impostazione potrebbe essere considerata valida, e sicuramente gioca a favore del contribuente. Se l'impostazione fosse invece quella di considerare la superficie di effettiva applicazione, si genererebbero delle complicazioni in fase di asseverazione e poi di controllo (il dato non è derivabile dal computo metrico estimativo, ma dai documenti progettuali), e sicuramente si avrebbe un incremento dell'ordine del 5%-10% dell'indice di costo derivato.

Un discorso simile può essere fatto per gli interventi di riqualificazione impiantistica: se è vero che per le pompe di calore è specificato il riferimento alla potenza in riscaldamento, non è chiaro se la potenza da utilizzare per le caldaie a condensazione sia quella al focolare o quella nominale (numericamente inferiore).

Per quanto riguarda, poi, cosa comprendere nel calcolo degli indici, per esplicita ammissione del legislatore sono escluse Iva, spese professionali (progettazione, direzione lavori, sicurezza, asseverazione, visto di conformità) e opere relative all'installazione. In quest'ultima categoria, si ritiene si possano considerare tutte le opere necessarie alla cantierizzazione, che restano detraibili ma non concorrono nella formazione del massimale imposto dal decreto.

Inoltre, viene esclusa anche la «manodopera per la messa in opera dei beni»: questa dizione – va detto – non è di semplice gestione per chi effettua i calcoli e per chi assevera poiché molte voci da prezzario sono fornite inscindibilmente come «fornitura e posa».

Il decreto, però, sembra essere focalizzato sui prezzi dei materiali, come confermeranno anche le prossime indicazioni in arrivo dal Mite: i massimali comprendono, allora, il costo di tutti i materiali e gli elementi necessari alla realizzazione della lavorazione, compresi quelli delle attività accessorie. In questa ottica, la costruzione dell'indice di costo deve tenere conto di tutti i beni impiegati per la realizzazione finita della coibentazione o dell'intervento di riqualificazione impiantistica, compresi eventuali sfridi. Si devono conteggiare anche le lavorazioni preparatorie e propedeutiche, nonché quelle di finitura, che in alcuni casi possono avere un'incidenza molto elevata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 18-03-2022
Pagina 28
Foglio 1

Dal 15 aprile le asseverazioni con nuovi costi massimi

Fissati i costi massimi necessari al rilascio delle attestazioni di congruità delle spese per gli interventi edilizi a cura del ministero della Transizione ecologica con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del relativo decreto. Il provvedimento si rende applicabile agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio è stata presentata dopo il prossimo 15 aprile e conferma la detraibilità per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, la redazione dell'attestato di prestazione energetica e le asseverazioni. (si veda *ItaliaOggi* del 15/2/2022). In attuazione della lett. i), comma 28 dell'art. 1 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022), che è intervenuta modificando il comma 13-bis dell'art. 119 del dl 34/2020, il ministero della Transizione ecologica ha emanato il dm 14/02/2022 che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16/03/2022 n. 63, necessario per fissare i costi massimi agevolabili per alcune tipologie di beni, utili per la determinazione delle detrazioni fiscali inerenti agli interventi edilizi.

Com'è noto, la lettera b) del nuovo comma 1-ter, inserito nell'art. 121 del dl 34/2020, stabilisce che, in caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta, la congruità delle spese sostenute deve essere asseverata con riguardo a tutte le tipologie di interventi agevolati per i quali, ai sensi del comma 2 dell'art. 121 medesimo, è possibile esercitare le relative opzioni. Il provvedimento si rende applicabile alla tipologia di beni, di cui all'allegato A del medesimo provvedimento, per la realizzazione degli interventi indicati al comma 2 dell'art. 121 del dl 34/2020, ai fini della attestazione di congruità delle spese sia in caso di fruizione in dichiarazione della detrazione spettante sia in caso di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito e per gli interventi per i quali la richiesta del titolo abilitativo edilizio, se necessario, sia stata presentata successivamente al 15/04/2022. Il professionista tecnico, infatti, è obbligato ad asseverare la congruità delle spese per gli interventi eseguiti dal committente nel rispetto dei valori massimi specifici per tipologia di intervento, di cui al citato allegato A. Si noti che, per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, i limiti di spesa da rispettare sono quelli specifici e, quindi, quelli indicati nei commi 5, 6 e 8 dell'art. 119 del dl 34/2020. I costi massimi ammessi alle detrazioni, come indicati nel citato allegato A, sono da considerare nettizzati (al contrario di quanto era stato previsto nella prima bozza circolata), quindi al netto dell'Iva, delle spese per le prestazioni professionali e delle spese relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni. Per gli interventi indicati nell'allegato risultano deducibili anche gli oneri e/o le spese relative alle prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, alla redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE) e per le asseverazioni rilasciate dai professionisti tecnici. Per gli interventi, invece, non contemplati dal citato allegato A, il professionista incaricato potrà far riferimento ai valori di costo massimi specifici determinati utilizzando i prezzari predisposti dalle regioni o dalle province autonome, dai listini predisposti dalle camere di commercio o dai prezzari indicati e pubblicati dalla casa editrice privata DEI.

Il decreto in commento prevede, peraltro, che i costi indicati nell'allegato A siano aggiornati, per la prima volta, entro l'1/02/2023 e, successivamente a tale data, di anno in anno.

Fabrizio G. Poggiani

© Riproduzione riservata

28 IMPOSTE E TASSE ItaliaOggi
Cessioni, libera solo la prima
Dal 17 febbraio i successivi due passaggi sono vincolati
Dal 15 aprile le asseverazioni con nuovi costi massimi

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 18-03-2022
Pagina 1
Foglio 1

Agevolazioni
Bonus edilizi e cessione crediti, il vademecum delle Entrate

Giuseppe Latour
—*a pagina 39*

Tripla cessione salva per i crediti trasferiti prima del 16 febbraio

Casa. L'agenzia delle Entrate scioglie con una Faq l'intreccio di diversi regimi creato dai decreti Sostegni ter e Frodi: in molti casi restano i tre trasferimenti

Giuseppe Latour

In caso di prima cessione o sconto in fattura effettuati entro il 16 febbraio ci saranno a disposizione ancora tre cessioni: una libera e due a soggetti qualificati. L'agenzia delle Entrate interviene con una Faq per sciogliere l'intreccio di date creato dall'entrata in vigore del decreto Sostegni ter (Dl 4/2022) e del decreto Frodi (Dl 13/2022). I due provvedimenti in materia di cessioni, infatti, hanno creato un'alternanza tra almeno tre regimi diversi nel giro di pochi giorni (si veda anche Il Sole 24 Ore del 4 marzo). Per rispondere a tutti i dubbi, allora, è servita la pubblicazione di uno schema che spiega ai contribuenti quanti passaggi hanno ancora a disposizione.

La linea rossa di tutte le indicazioni delle Entrate pare quella di tutelare le aspettative che i contribuenti avevano al momento della comunicazione delle diverse opzioni. Fino al 16 febbraio – va ricordato – la prospettiva era di trovarsi nella fase transitoria del decreto Sostegni ter: quindi, chi ha movimentato una o più volte i crediti entro quella data contava di avere almeno una cessione libera a disposizione.

La cessione libera ci sarà, sia in caso di comunicazione singola di cessione o sconto che in caso di più cessioni successive, realizzate entro il 16 febbraio. In aggiunta, ci saranno a disposizione anche le due cessioni in ambiente controllato, istituite dal decreto Frodi, che ha previsto, come ricorda la Faq, «la possibilità – a partire dal 26 febbraio – di effettuare due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia».

Altro caso riguarda chi si è mosso a partire dal 17 febbraio. Fino al 25 febbraio, infatti, è stata pienamente in vigore la regola del decreto Sostegni ter che, sostanzialmente, limitava le cessioni a una, senza ulteriori passaggi (facendo salvo lo sconto in fattura, che non conta come una cessione). Quindi, chi ha ceduto (e acquistato) dal 17 lo ha fatto sapendo che quella sarebbe stata l'ultima cessione libera disponibile.

In caso di prima cessione, allora, ci saranno a disposizione solo le due cessioni in ambiente controllato. In questo modo, si materializza un vantaggio importante: si evita che i crediti restino fermi nelle mani di chi li ha acquisiti in quel periodo. Lo sconto in fattura, come prevedono le norme, non si conta. Quindi, chi ha effettuato solo lo sconto dopo il 17 febbraio avrà a disposizione i tre passaggi completi: uno libero e due in ambiente controllato.

C'è, infine, il caso nel quale sia stata già esaurita tutta la fase transitoria del decreto Sostegni ter, con una prima cessione realizzata entro il 16 febbraio e una seconda cessione dal 17 in poi. In queste situazioni, i contribuenti non si aspettavano ulteriori cessioni libere. Avranno, così, a disposizione solo due cessioni a soggetti qualificati. Anche stavolta, allora, si evita che i crediti restino bloccati.

Questi chiarimenti non servono solo come bussola per i contribuenti. Le Entrate, infatti, danno finalmente indicazioni chiare che consentiranno di adeguare insieme al partner tecnologico Sogei la piattaforma per la cessione dei crediti. In questo modo, a seconda delle diverse finestre temporali, il software potrà dare risposte sulle cessioni ancora a disposizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Norme & Tributi
Il superbonus del 110% #142

Il Sole 24 ORE

Ocse: la guerra costa all'Ue l'1,5% di Pil
Dal mais al grano, Italia più esposta

Draghi: «Non siamo in recessione, nessuno scostamento di bilancio»

Covid, a fine mese emergenza finita

79mila

SODDISFATTI O RIMBORSATI

Postepay

Tripla cessione salva per i crediti trasferiti prima del 16 febbraio

BULOVA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 18-03-2022
Pagina 28
Foglio 1 / 2

L'Agenzia aggiorna le faq sulle comunicazioni dei bonus edilizi e dello sconto in fattura

Cessioni, libera solo la prima

Dal 17 febbraio i successivi due passaggi sono vincolati

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Con lo sconto in fattura comunicato a partire dal 17 febbraio scorso, il credito può essere ceduto una prima volta a chiunque e successivamente soltanto due volte e a istituti di credito, intermediari finanziari, società appartenenti al gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate.

Questi gli effetti conseguenti alla entrata in vigore del dl 13/2022 (decreto Frodi) che, modificando nuovamente l'art. 121 del dl 34/2020, ha previsto la soppressione del comma 1, dell'art. 28 del dl 4/2022 (decreto Sostegni-ter) con la conseguente reintroduzione delle cessioni multiple dei bonus edilizi (o cessioni a cascata), trattati in una recente risposta dall'Agenzia delle entrate (FAQ del 17/03/2022).

Si ricorda, inizialmente, che il citato art. 121 del dl 34/2020 (decreto Rilancio) ammetteva, in origine e per lo stesso credito, un numero illimitato di cessioni successive alla prima e che il comma 1, dell'art. 28 del dl 4/2022 aveva bloccato le cessioni successive alla prima effettuata dal fornitore che aveva riconosciuto lo sconto al committente o dal primo cessionario del credito d'imposta.

La prima necessaria segnalazione concerne il fatto che restano validi sia il comma 2 dell'art. 28 del dl 4/2022, riguardante la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro lo scorso 16/02/2022, sia il successivo comma 3, contenente le disposizioni che prevedono la nullità dei contratti eventualmente stipulati in violazione del divieto di cessioni plurime.

Pertanto, all'Agenzia delle entrate è stato richiesto, in seguito dell'entrata in vigore del dl 13/2022, quante fossero e quali fossero le cessioni da effettuarsi per i contribuenti che in data anteriore alla vigenza del detto decreto (26/02/2022) avessero già effettuato la comunicazione per l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Si deve tenere conto, infatti, che il citato dl 13/2022 ha ripristinato le cessioni multiple dalla data di entrata in vigore (26/02/2022) e ha introdotto il divieto di esecuzione di cessioni parziali successive alla prima per le comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura da inviare all'agenzia a partire dal prossimo 1° maggio.

Quindi, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti ed evitare disparità di trattamento, alla luce delle disposizioni vigenti e del relativo coordinamento, l'Agenzia delle en-

I nuovi passaggi

EVENTO	TIPO	ULTERIORI CESSIONI
Prima cessione o sconto	Prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022	Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti "qualificati"
	Prima cessione comunicata all'Agenzia dal 17 febbraio 2022	Il credito può essere ceduto due volte a soggetti "qualificati"
	Sconto comunicato all'Agenzia dal 17 febbraio 2022	Il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti "qualificati"
Cessioni successive alla prima	Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022	Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti "qualificati"
	Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata all'Agenzia dal 17 febbraio	Il credito può essere ceduto due volte a soggetti "qualificati"

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

trate ha indicato, in modo tabellare, le varie possibilità, sia tenendo conto della prima cessione o sconto, sia delle cessioni successive alla prima.Sul punto, rinviando alla lettura della tabella per individuare le modalità di esercizio delle opzioni, si ricorda che il nuovo decreto (dl 13/2022) dispone che in caso di sconto in fattura, il fornitore che ha riconosciuto il detto sconto sul corrispettivo o, in caso di cessione del credito, il beneficiario della detrazione, possano cedere il credito a un terzo soggetto; il credito, infatti, può essere oggetto di due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari, iscritti all'albo, di cui all'art. 106 del dlgs 385/1993 (TUB), di società appartenenti a un gruppo bancario, di cui all'art. 64 del medesimo decreto legislativo, o di imprese di assicurazione, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 209/2005.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4 dell'art. 122-bis del dl 34/2020 concernente l'espletamento delle verifiche antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati con obbligo di segnalazione e rinuncia all'acquisizione del credito, qualora siano ravvisabili i profili di rischio, ai sensi degli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 231/2007.

© Riproduzione riservata

28 IMPOSTE E TASSE ItaliaOggi

Cessioni, libera solo la prima

Dal 17 febbraio i successivi due passaggi sono vincolati

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 18-03-2022
Pagina 29
Foglio 1

Sostegni 3 con fiducia

Sostegni ter, arriva la fiducia in Senato. Con 191 sì 33 no, il decreto legge in prima lettura passa alla Camera. Il governo ha infatti posto ieri pomeriggio la fiducia sul maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge n.2505, di conversione del dl n.4/2022, ossia il cosìdetto Sostegni ter recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, che recepisce sostanzialmente le modifiche approvate in Commissione. L'intento di porre la fiducia sul provvedimento era già stato reso noto di Palazzo Chigi durante la conferenza dei capigruppo martedì scorso, nel quale erano state stabilite le modalità per la prosecuzione dei lavori e che per questo non stata dunque riconvocata. Ora la palla passa a Montecitorio, la cui fiducia è calendarizzata per il prossimo martedì.Molteplici le novità introdotte, come ad esempio l'estensione delle procedure semplificate per gli investimenti previsti dal Pnrr l'accesso al fondo «Fit for 55», introdotto della legge di bilancio per il 2022. Ma soprattutto, nel settore delle infrastrutture, la possibilità di aggiornare i prezzi degli accordi quadro già efficaci tra stazioni appaltanti e imprese per l`esecuzione dei lavori, nei limiti delle risorse complessivamente stanziate, per tenere conto dell`aumento dei prezzi dei materiali.«Si tratta di un pacchetto di emendamenti frutto di una costante interlocuzione tra il Mims e i gruppi parlamentari«, ha sottolineato il ministro Enrico Giovannini in una nota. «In questo modo sono state rafforzate le norme volte a fornire sostegni ai diversi settori colpiti dall`aumento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici», ha concluso.

Maria Sole Betti

ItaliaOggi IMPOSTE E TASSE

Il governo ha presentato ai propositi di modifica sulla legge di riforma fiscale

Il cashback fiscale più vicino

Riduzione della ritenuta d'acconto per i professionisti

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 18-03-2022
Pagina 1
Foglio 1 / 2

a pag. 33

SVILUPPO ECONOMICO

Un miliardo di finanziamenti per le imprese impegnate nella produzione di energia verde

Pagamici a pag. 31

ItaliaOggi
Al lavoro anche col tampone
VICINO A TE, C'È UN TELEPASS DI QUANTO PAGHI.

DIRITTO E IMPRESA
Un mld per le imprese del green
Mix di aiuti per chi investe nella filiera delle rinnovabili

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 18-03-2022
Pagina 1
Foglio 2 / 2

In Gazzetta un decreto dello Sviluppo economico sblocca fondi del Pnrr per le tecnologie

Un mld per le imprese del green

Mix di aiuti per chi investe nella filiera delle rinnovabili

DI BRUNO PAGAMICI

Il ministero dello sviluppo economico mette a disposizione un miliardo di euro per finanziare le imprese impegnate nello sviluppo dei settori produttivi connessi alle tecnologie per la generazione di energia da fonti rinnovabili.

È quanto prevede il decreto 27 gennaio 2022 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2022) che individua i programmi di investimento finanziabili nell'ambito dei Contratti di sviluppo con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (*Pnrr*) in materia di «Investimenti 5.1 Rinnovabili e batterie». La misura prevede la concessione di finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi, in conto impianti e in conto spese anche in combinazione tra loro, al fine di promuovere lo sviluppo in Italia dei settori produttivi connessi alle tecnologie per la generazione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a moduli fotovoltaici Pv (Photo voltaics) innovativi e aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande, e per l'accumulo elettrochimico.

L'investimento 5.1 mira a promuovere lo sviluppo di una catena del valore delle rinnovabili e delle batterie mediante la realizzazione di tre diversi sub-investimenti:

- sub-investimento 5.1.1 «***Tecnologia Pv***» (400 milioni di euro), per il quale si prevede, entro il 31 dicembre 2025, l'incremento della capacità di generazione di energia dei pannelli fotovoltaici prodotti dagli attuali 200 MW/anno ad almeno 2 GW/anno grazie a pannelli fotovoltaici ad alta efficienza;
- sub-investimento 5.1.2 «***Industria eolica***» (100 milioni);
- sub-investimento 5.1.3 «***Settore batterie***» (500 milioni), per il quale si prevede, entro il 31 dicembre 2024 una produzione di batterie con capacità obiettivo di 11 GWh. Con uno o più decreti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Mise saranno fissate le date di apertura e chiusura degli sportelli agevolativi dedicati alle domande di Contratto di sviluppo. Almeno il 40% delle risorse è destinato agli investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

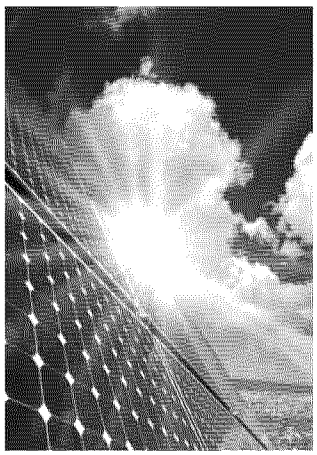

Dalle batterie all'eolico

Programmi di investimento. I Contratti di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un programma per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento, che per essere ammissibili devono riguardare uno dei seguenti casi:

a) creazione di una nuova unità produttiva;

b) ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente;

c) riconversione di un'unità produttiva esistente (con diversificazione della produzione);

d) ristrutturazione di un'unità produttiva esistente (cambiamento radicale del processo produttivo).

L'importo complessivo delle spese ammissibili oggetto del programma di sviluppo non deve essere inferiore a 20 milioni di euro. I progetti devono essere avviati dopo la presentazione della domanda.

Aiuti. Le agevolazioni verranno concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dai regimi di volta in volta applicabili allo strumento dei Contratti di sviluppo. Resta in ogni caso fermo che i programmi di sviluppo, in attuazione di quanto previsto dal regolamento Ue 2021/241, non possono essere sostenuti per gli stessi costi da altri programmi e strumenti dell'Unione. Le risorse che rientrano nella disponibilità del Mise a seguito di revoche o di restituzione dei finanziamenti verranno utilizzate per finanziare obiettivi strategici analoghi, anche oltre il 2026, con le modalità da definirsi con apposito provvedimento.

Domande. Con uno o più decreti del direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno fissate le date di apertura e chiusura degli sportelli agevolativi, che saranno aperti:

a) a nuove domande di Contratto di sviluppo;

b) previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto proponente, a domande di Contratto di sviluppo già presentate al soggetto gestore il cui iter agevolativo risulti, alla data della predetta istanza, sospeso per carenza di risorse finanziarie. Le istanze devono avere ad oggetto programmi di sviluppo non avviati prima del 1° febbraio 2020.

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.